

**LA DECISIONE SUGLI EFFETTI CIVILI  
E LA CONFISCA SENZA CONDANNA IN SEDE DI IMPUGNAZIONE.  
LA LEGGE N. 3 DEL 2019 (C.D. “SPAZZACORROTTI”) TRASFORMA  
GLI ARTT. 578 E 578-BIS C.P.P. IN UNA DISCIPLINA “A TERMINE” (\*)**

di Gianluca Varraso

***Abstract.** Il legislatore, con la riforma della prescrizione ad efficacia differita introdotta dalla l. n. 3 del 2019, non ha valutato gli impatti sistematici dell'impossibilità a partire dal 1 gennaio 2020 di dichiarare la stessa prescrizione in appello sulle norme del codice di procedura penale, che, per contro, tale situazione presuppongono.*

*In particolare, l'art. 578 (in tema di decisione sugli effetti civili) e l'art. 578-bis c.p.p. (in tema di confisca “allargata” e ora – proprio dopo la l. n. 3 del 2019 – di confisca per uno dei reati contro la P.A. ai sensi e nei limiti indicati dal “nuovo” art. 322-ter c.p.), subiscono un'abrogazione implicita in parte qua anch'essa differita.*

*Ad essere svuotato di contenuto, sempre in via indiretta, è anche l'obbligo per il giudice di dichiarare la prescrizione “in ogni stato e grado del processo” ai sensi dell'art. 129 c.p.p.*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La decisione sugli effetti civili e la confisca senza condanna in appello: un quadro di insieme alla luce della giurisprudenza costituzionale, europea e di legittimità. – 3. L'imprescrittibilità dei reati in appello e l'abrogazione “differita” (quasi completa) dell'art. 578-bis c.p.p. – 4. ... e dell'art. 578 c.p.p. – 5. Conclusioni.

## 1. Introduzione.

È inevitabile che, con il susseguirsi incessante di riforme settoriali a carattere emergenziale prive di organicità, si creino aporie interpretative, le quali, lungi dal favorire l'operatore pratico, svelano risultati non meditati o voluti da parte dello stesso legislatore, se non, a volte, contraddittori.

---

(\*) Il contributo sviluppa, con aggiornamenti, la relazione dal titolo *La confisca “allargata” ex art. 240 bis c.p. non conosce più la prescrizione?*, svolta a Catania, nell'ambito del convegno *Le misure di prevenzione e le sanzioni patrimoniali: tensioni interpretative nel dialogo tra le Corti*, organizzato il 16-17 novembre 2018 dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania e dal Centro di Diritto penale europeo. Il contributo è destinato alla raccolta degli atti.

È quanto avvenuto con la legge 9 gennaio 2019, n. 3<sup>1</sup>, che nell'introdurre, tra l'altro, l'imprescrittibilità dei reati con l'emissione della sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna, da un lato, finisce per "travolgere" (inconsapevolmente) gli artt. 578 e 578-bis c.p.p., due norme cardine del codice di procedura penale in materia di gravame, e, dall'altro lato, rafforza in modo paradossale "a tempo" quest'ultima norma<sup>2</sup>.

In base al primo articolo, "quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati da reato, a favore della parte civile" prima il giudice di appello e poi la corte di cassazione "nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione" devono decidere "sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili"<sup>3</sup>.

Per il secondo articolo, rubricato "Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione", "quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato"<sup>4</sup>.

Si tratta di norme pensate dal legislatore (fuori del caso del tutto residuale dell'amnistia), fin dal 1988 nel caso dell'art. 578 c.p.p. e di recente con il d.lgs. n. 21 del 2018 (c.d. "riserva di codice") per l'art. 578-bis c.p.p., al fine di salvaguardare nei gradi

---

<sup>1</sup> Per i primi commenti, v. L. DELLA RAGIONE, *La riforma della prescrizione nella l. 3/2019*, in *Il Penalista.it*, 18 gennaio 2019; G.L. GATTA, [Una riforma dirompente: stop alla prescrizione del reato nei giudizi di appello e di cassazione](#), in questa *Rivista*, 21 gennaio 2019; G. PAVICH, *La nuova legge anticorruzione: alla ricerca dell'efficacia perduta nella lotta al malaffare*, in *Il Penalista.it*, 21 gennaio 2019; M.C. UBIALI, [Le disposizioni extra-penali della legge c.d. spazzacorrotti: trasparenza e finanziamento dei partiti politici e norme sulla regolamentazione delle fondazioni](#), in questa *Rivista*, 21 gennaio 2019. Seppure con riferimento al disegno di legge n. 1189-B, G.L. GATTA, [Riforme della corruzione e della prescrizione del reato: il punto della situazione, in attesa dell'imminente approvazione definitiva](#), in questa *Rivista*, 17 dicembre 2018.

<sup>2</sup> V. *infra* § 3.

<sup>3</sup> M. GIALUZ, sub art. 578, in AA.Vv., *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda – G. Spangher, Milano, 2017, p. 3014 ss.; S. QUATTROCOLO, sub art. 578, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, diretto da G. Conso – G. Illuminati, II ed., Padova, 2015, p. 2553 ss. Più in generale, L. ALGERI, *L'impugnazione della parte civile*, Padova, 2014; A. DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011; B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 130 ss.; E. M. MANCUSO, *La parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, vol. I, *Soggetti e atti*, a cura di G. Dean, Torino, 2009, p. 592 ss.

<sup>4</sup> Per le modifiche intervenute sulla confisca allargata di cui al "nuovo" art. 240-bis, con le quali si è introdotto anche l'art. 578-bis c.p.p., v., tra gli altri, A. BARAZZETTA, sub art. 240-bis c.p., in *Codice delle confische*, a cura di T.E. Epidendio – G. Varraso, Milano, 2018, p. 1001 ss.; P. CORVI, *La confisca in casi particolari, alias la confisca allargata*, in *Dai decreti attuativi della legge Orlando alle novelle di fine legislatura*, a cura di A. Giarda – F. Giunta – G. Varraso, Padova, 2018, p. 32 ss.; A.M. MAUGERI, *La riforma della confisca (d. lgs. n. 202/2016). Lo statuto della confisca allargata ex art. 240-bis c.p.: spada di Damocle sine die sottratta alla prescrizione (dalla l. 161/2017 al d. lgs. n. 21/2018)* e G. RANALDI, *Principio della 'riserva di codice' e decisione sul reato estinto: prolegomeni di una tendenza in progressivo consolidamento*, in *Arch. pen.*, Suppl. al n. 1, 2018, risp. p. 235 ss. e 619 ss.

di impugnazione le statuizioni civilistiche e sulla confisca già adottate in sede di condanna dal giudice di primo grado, proprio per il verificarsi, tutt'altro che infrequente, di una possibile declaratoria della prescrizione in appello da sempre prevista nel codice penale e ora radicalmente esclusa dalla l. n. 3 del 2019<sup>5</sup>.

## **2. La decisione sugli effetti civili e la confisca senza condanna in appello: un quadro di insieme alla luce della giurisprudenza costituzionale, europea e di legittimità.**

A ben vedere le due norme di cui si discute sono ispirate dalla stessa *ratio*.

Salvaguardare dal *non liquet*, dovuto all'inefficienza del sistema processuale che non riesce a pervenire a conclusione nei tempi imposti dagli artt. 157 ss. c.p., gli interessi del danneggiato da reato costituitosi parte civile nel primo caso e, nel secondo, dello Stato, che, laddove mancasse all'esito dell'appello un'espressa statuizione sulla confisca, non potrebbe acquisire i beni sproporzionati alla produzione della ricchezza dell'autore del reato nei limiti fissati dall'art. 240-bis c.p.

Comune a ben vedere anche la *condicio sine qua non* per addivenire alle due pronunce di cui si discute: l'accertamento nella *sentenza di condanna di primo grado* di un fatto di reato in tutti i suoi elementi costitutivi *oggettivi e soggettivi*, nel rispetto delle regole convenzionali, costituzionali e codicistiche del *due process*: accertamento che deve essere "confermato", nel rispetto sempre delle stesse regole del giusto processo in appello, per giustificare le statuizioni civilistiche o sulla confisca, in base ad una corretta lettura sistematica dell'art. 578 c.p.p. ed alla luce ora del dato testuale dell'art. 578-bis c.p.p.<sup>6</sup>.

Illuminanti sono, al riguardo, gli approdi interpretativi sintetizzati nella giurisprudenza delle Sezioni unite<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> V. *infra* § 3.

<sup>6</sup> Cfr. in questa direzione, già prima del d. lgs. n. 21 del 2018, Cass., sez. un., 26 giugno 2015, Lucci, in *Cass. pen.*, 2016, p. 1376, con nota di F. LUMINO, *La confisca del prezzo o del profitto del reato nel caso di intervenuta prescrizione*.

<sup>7</sup> In tema di art. 578 c.p.p., v. Cass., sez. un., 11 luglio 2006, Negri, in *Cass. pen.*, 2006, p. 3519 ss., con nota di F. NUZZO, *Sui poteri del giudice dell'impugnazione in materia civile nell'ipotesi di estinzione del reato, ivi*, 2008, p. 214 ss. V. anche C. BOVIO – P. GRASSO, *Quei delitti di ingiuria e la parte civile*, in *Dir. e giust.*, 2006, p. 30 ss.; A. PENNISI, *'Precedente condanna' e poteri di decisione del giudice penale sull'azione civile*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 223 ss.; nonché Cass., sez. un., 10 luglio 2008, P.m. in proc. De Maio, in *Cass. pen.*, 2009, p. 1392 ss., con nota di P. IELO, *Confisca e prescrizione: nuovo vaglio delle sezioni unite*; Cass., sez. un., 28 maggio 2009, Tettamanti, in *Cass., pen.*, 2010, p. 4091 ss. Il quadro delineato da queste pronunce delle Sezioni unite dovrà essere aggiornato alla luce delle prossime motivazioni di due ulteriori sentenze delle sezioni unite: Cass., sez. un., 25 ottobre 2018, Milanese, che alla luce dell'informazione provvisoria del 25 ottobre 2018 ha dichiarato ammissibile la revisione *ex art. 630 c.p.p.* della sentenza di condanna ai soli effetti civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p. Le Sezioni unite nell'udienza del 28 marzo 2019 saranno chiamate, inoltre, a decidere se sia ammissibile il ricorso della parte civile avverso la sentenza che, su impugnazione di detta parte, abbia confermato la pronuncia di primo grado che, senza entrare nel merito, abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione.

Da un lato, è stato ormai chiarito che l'art. 578 c.p.p. introduce, al pari di quanto previsto dall'art. 576 c.p.p. per il caso ben diverso di proscioglimento in primo grado dell'imputato e appello della parte civile, un'eccezione al principio che il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili, in quanto contestualmente pervenga ad una dichiarazione di responsabilità penale<sup>8</sup>.

Anche e soprattutto nel caso di emissione di una sentenza di condanna in primo grado dell'imputato anche sotto il profilo civilistico, che abbia affermato la sua colpevolezza ogni oltre ragionevole dubbio ai sensi dell'art. 533 c.p.p., la corte di appello, a fronte del gravame del pubblico ministero e dell'imputato, laddove ritenga di dover prosciogliere per prescrizione del reato, che sconta l'impossibilità di prosciogliere per ragioni di merito *ex art. 129 c.p.p.*, deve decidere in ogni caso anche sulle statuizioni civili, previa conferma della responsabilità penale dell'imputato medesimo a cui l'obbligo al risarcimento e alle restituzioni di cui all'art. 185 c.p. è legato eziologicamente<sup>9</sup>.

Dall'altro lato, il nuovo art. 578-*bis* c.p.p., richiede sempre *expressis verbis* il previo accertamento del fatto di reato cristallizzato già in una sentenza di condanna di primo grado per applicare la confisca per sproporzione, in quanto è da escludere che per lo meno la confisca del primo comma della stessa norma "presupponga un giudicato formale di condanna, quale unica fonte idonea a fungere da 'titolo esecutivo', dal momento che, ciò che risulta 'convenzionalmente imposto [...] e 'costituzionalmente compatibile [...] è che la responsabilità sia stata accertata con una sentenza di condanna, anche se il processo è stato definito con una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione"<sup>10</sup>.

Riecheggiano a giustificare, *almeno in apparenza*, l'art. 578-*bis* c.p.p. le parole della Consulta contenute nella sent. n. 49 del 2015<sup>11</sup> e "ribadite" dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo G.I.E.M. ed altri c. Italia<sup>12</sup>.

Avendo riguardo alla confisca diretta di cui all'art. 322-*ter* c.p., già prima dell'introduzione dell'art. 578-*bis* c.p.p., v. Cass., sez. un., 26 giugno 2015, Lucci, cit., p. 1362 ss.

<sup>8</sup> Cass., sez. un., 11 luglio 2006, Negri, cit., p. 3520.

<sup>9</sup> Cfr. Cass., sez. un., 28 maggio 2009, Tettamanti, cit., p. 4091 ss.

<sup>10</sup> Seppure con riferimento alla confisca di cui all'art. 322-*ter* c.p., Cass., sez. un., 26 giugno 2015, Lucci, cit., p. 1376.

<sup>11</sup> Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49, in *Giur. cost.*, 2015, p. 391 ss., con nota di G. REPETTO, *Vincolo al rispetto del diritto CEDU "consolidato": una proposta di adeguamento interpretativo* e di V. MONGILLO, *La confisca senza condanna nella travagliata dialettica tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo. Lo "stigma penale" e la presunzione di innocenza*, *ivi*, p. 411 ss. e 421 ss. V. anche M. BIGNAMI, [Le gemelle crescono in salute: la confisca urbanistica tra Costituzione, CEDU e diritto vivente](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2/2015, p. 288 ss.; V. MANES, [La 'confisca senza condanna' al crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo della presunzione di innocenza](#), in questa *Rivista*, 13 aprile 2015; F. VIGANÒ, [La Consulta e la tela di Penelope](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2/2015, p. 333 ss. Già in precedenza, Corte cost., 4 aprile 2008, n. 85 in *Giur. cost.*, 2008, p. 1032 ss., con nota di M. BARGIS, *L'imputato può nuovamente appellare (con un limite) le sentenze dibattimentali di proscioglimento: la Corte costituzionale elimina (e nel contempo crea) asimmetrie*.

<sup>12</sup> Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. ed altri c. Italia, in *Proc. pen. e giust.*, n. 1, 2019, p. 99 ss., con nota di A. PULVIRENTI – M. LO GIUDICE, *Prescrizione, confisca e processo nella sentenza G.I.E.M. e altri c. Italia*. Per una sintesi efficace, A. GALLUCCIO, [Confisca senza condanna, principio di](#)

La categoria delle sentenze di proscioglimento include, accanto a quelle ampiamente liberatorie con formule in fatto, anche sentenze che pur non statuendo sulla pena comportano – in diverse forme e gradazioni – un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell'imputato o, comunque, l'attribuzione del fatto all'imputato stesso e ciò in particolare vale per le dichiarazioni di estinzione del reato per prescrizione<sup>13</sup>.

Ciò che conta per applicare le confische è che vi sia stata una sentenza che dichiari provato, accanto al fatto materiale di reato, il coefficiente di tipo psicologico che lega, anche sotto tale profilo, l'autore al fatto. Non bisogna "fermarsi" al mero dato formale contenuto nel *dispositivo* di una sentenza di proscioglimento, ma occorre andare alla *sostanza* della sentenza stessa attraverso quanto accertato in *motivazione*, che integra la prima<sup>14</sup>.

La giurisprudenza europea richiede una precisazione<sup>15</sup>.

Laddove a fronte di una sentenza di condanna in primo grado portante una confisca, vi sia un'assoluzione piena in appello circa la sussistenza del fatto di reato, la corte di cassazione nell'annullare tale ultima sentenza non può applicare per la prima volta la confisca medesima<sup>16</sup>.

Sarebbe violata in questo caso la presunzione di innocenza quale regola di giudizio, la quale impone che anche all'interna di una decisione nella forma di proscioglimento ma nella sostanza di condanna la colpevolezza ogni oltre ragionevole dubbio non possa essere legalmente stabilita se il procedimento è stato chiuso da un tribunale prima della raccolta delle prove o dello svolgimento di udienze che avrebbero consentito all'organo giurisdizionale di valutare nel merito il processo<sup>17</sup>.

---

[colpevolezza, partecipazione dell'ente al processo: l'attesa sentenza della Corte EDU, Grande Camera, in materia urbanistica](#), in questa *Rivista*, fasc. 7-8/2018, p. 221 ss. V. anche, senza pretesa di esaustività, G. CIVELLO, *La sentenza G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia: un passo indietro rispetto alla sentenza 'Varvara'? Ancora sui rapporti fra prescrizione e confisca urbanistica*, in *Arch. pen.*, n. 3, 2018; A. QUATTROCCHI, *Lottizzazione abusiva e confisca urbanistica: la discussa compatibilità convenzionale davanti alla Grande Camera della Corte Edu*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 1505 ss.; G. RANALDI, *Confisca urbanistica senza condanna e prescrizione del reato: interrogativi sui rimedi processuali azionabili, dopo che la Grande Camera ha delineato un 'equilibrio' possibile*, in *Arch. pen.*, n. 3, 2018. Più in generale, anche per un approfondimento dei precedenti della giurisprudenza della Corte europea sul tema, si rinvia a A.M. MAUGERI, *La riforma della confisca (d. lgs. n. 202/2016). Lo statuto della confisca allargata ex art. 240-bis c.p.*, cit., p. 257 ss., nonché a L. V. LO GIUDICE, [Confisca senza condanna e prescrizione: il filo rosso dei controlimiti](#), in questa *Rivista*, fasc. 4/2017, p. 239 ss.

<sup>13</sup> Corte cost., 4 aprile 2008, n. 85, cit., p. 1406.

<sup>14</sup> Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. ed altri c. Italia, cit., § 259.

<sup>15</sup> Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. ed altri c. Italia, cit., § 314. Puntualmente A. GALLUCCIO, *Confisca senza condanna, principio di colpevolezza, partecipazione dell'ente al processo: l'attesa sentenza della Corte EDU, Grande Camera, in materia urbanistica*, cit. V. anche G. RANALDI, *Principio della 'riserva di codice' e decisione sul reato estinto*, cit., p. 14 ss.

<sup>16</sup> Si ritiene, pertanto, inapplicabile nel caso di specie l'art. 620 lett. l c.p.p., così come modificato dalla riforma Orlando: a sottolineare le problematiche derivanti dalla sentenza G.I.E.M. sul punto v. A. PULVIRENTI – M. LO GIUDICE, *Prescrizione, confisca e processo nella sentenza G.I.E.M. e altri c. Italia*, cit., p. 138-139; G. RANALDI, *Principio della 'riserva di codice' e decisione sul reato estinto*, cit., p. 14 ss.

<sup>17</sup> Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. ed altri c. Italia, cit., § 314.

Queste affermazioni si saldano con un *corollario* ben presente nella giurisprudenza interna più recente, chiamata a spiegare come vi possa essere un accertamento pieno di responsabilità dell'imputato a fronte soprattutto di un obbligo immediato di declaratoria della prescrizione ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p., che sembra bloccare qualsiasi ulteriore e successiva attività istruttoria<sup>18</sup>.

Laddove già al giudice di primo grado si ponga la questione circa l'applicabilità delle confische la Cassazione afferma che non operi l'obbligo di cui all'art. 129 c.p.p.<sup>19</sup>.

Deve, piuttosto, essere assicurata "alla difesa il più ampio diritto alla prova e al contraddittorio e, a tal fine, deve, pur in presenza di una sopravvenuta causa di estinzione del reato (nel caso di specie, prescrizione), proseguire nell'istruttoria dibattimentale, differendo, se del caso, la declaratoria di estinzione del reato all'esito del giudizio"<sup>20</sup>.

Solo così si perviene alla completezza probatoria che è alla base della regola di giudizio e degli obblighi motivazionali imposti dal combinato disposto degli artt. 192, 546 lett. e e 533 comma 1 c.p.p. e che, in grado di appello, giustifica, laddove necessario, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

È quanto suggerito dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 49 del 2015<sup>21</sup> a sigillare la legittimità di una confisca senza condanna.

Da un lato, "nel nostro ordinamento, l'accertamento ben può essere contenuto in una sentenza penale di proscioglimento dovuto a prescrizione del reato, la quale, pur non avendo condannato l'imputato, abbia comunque adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa, sia esso

---

Sulle interrelazioni tra confisca e presunzione di innocenza, già a partire da Corte eur. dir. uomo, sez. I, 25 settembre 2008, Paraponiaris c. Grecia, v., tra gli altri, M. PANZARASA, *Confisca senza condanna?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, p. 1691 ss.

<sup>18</sup> Cfr. per un approfondimento, seppure prima degli ultimi interventi, M. PANZARASA, *Confisca senza condanna?*, cit., p. 1703 ss.

La giurisprudenza più recente supera, in questo modo, con argomentazioni da verificare nella loro correttezza, la giusta obiezione di chi si è chiesto di come un accertamento pieno della responsabilità possa correlarsi all'obbligo di dichiarare immediatamente d'ufficio in ogni stato e grado del processo la causa estintiva della prescrizione, in particolare nell'ipotesi di cui all'art. 129 comma 2 c.p.p.: v., tra gli altri, V. MONGILLO, *La confisca senza condanna nella travagliata dialettica tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo. Lo "stigma penale" e la presunzione di innocenza*, cit., p. 430; F. VIGANÒ, *Confisca urbanistica e prescrizione: a Strasburgo il re è nudo*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3-4/2014, p. 277 ss.

<sup>19</sup> Cfr. in questi termini, sostenendo espressamente in tema di confisca urbanistica che si tratta di interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata imposta dalla sentenza n. 49 del 2015 della Corte costituzionale, Cass., sez. III, 25 giugno – 3 ottobre 2018, n. 43630, Tammaro, in *De Iure Giuffrè*, p. 2 della motivazione; Cass., sez. III, 24 ottobre 2017, n. 15126, Settani, *inedita*.

Non è questa la sede per approfondire le criticità inevitabili di compatibilità di tale lettura con la *ratio* di *favor rei* e di efficienza processuale sottese all'art. 129 c.p.p. È sempre utile la lettura dello storico lavoro di G. LOZZI, *Favor rei e processo penale*, Milano, 1968.

<sup>20</sup> Così, da ultimo, Cass., sez. III, 25 giugno – 3 ottobre 2018, n. 43630, Tammaro, cit., p. 2, che richiama sempre Cass., sez. III, 24 ottobre 2017, n. 15126, Settani, cit.

<sup>21</sup> Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49, cit., p. 402.

l'autore del reato, ovvero il terzo di mala fede acquirente del bene"<sup>22</sup> ed il giudice penale deve attenersi "ad adeguati standard probatori e rifuggendo da clausole di stile che non siano capaci di dare conto dell'effettivo apprezzamento compiuto"<sup>23</sup>.

Dall'altro lato, si ricorda come a questo risultato può pervenirsi solo in virtù di quella linea interpretativa ben presente sempre nelle sentenze di legittimità volte ad ampliare il più possibile le attività probatorie necessarie per l'accertamento *pieno* di *tutti* gli elementi costitutivi del fatto di reato, alla base della confisca anche in presenza di una prescrizione<sup>24</sup>.

*Last but not least* a completare quasi le argomentazioni della Consulta, la sentenza GIEM c. Italia chiarisce come, in ogni caso, la statuizione sulla confisca non può che riguardare le parti che hanno partecipato al procedimento penale e, quindi, non può estendere la sua efficacia nei confronti di terzi rimasti estranei al procedimento<sup>25</sup> e non deve apparire misura sproporzionata rispetto al caso concreto<sup>26</sup>.

### **3. L'imprescrittibilità dei reati in appello e l'abrogazione "differita" (quasi completa) dell'art. 578-bis c.p.p.**

Non mancano, laddove si traspongano *tout court* queste argomentazioni alla confisca allargata di cui all'art. 240-bis c.p.p., critiche condivisibili. Tali letture giurisprudenziali hanno riguardato a ben vedere confische penali *dirette*, ossia aventi

---

<sup>22</sup> Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49, cit., p. 402. Già in precedenza Corte cost., 4 aprile 2008, n. 85, cit., p. 1032 ss.

<sup>23</sup> Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49, cit., p. 402.

<sup>24</sup> In questi termini sempre Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49, cit., p. 402, la quale nell'evidenziare la linea di tendenza della giurisprudenza di legittimità ad ampliare i poteri istruttori ai fini dell'applicazione della confisca, ricorda la paradigmatica sentenza Cass. sez. un., 10 luglio 2008, n. 38834, De Maio, cit., p. 1396-1397. V. anche la giurisprudenza richiamata nella nota n. 20.

<sup>25</sup> Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. ed altri c. Italia, cit., § 274, che nel caso concreto ritiene terzo non partecipante e, quindi, condanna l'Italia, la società non citata, né rappresentata nel procedimento penale che ha riguardato in proprio solo il suo rappresentante legale.

Occorrerà confrontarsi con questa giurisprudenza europea al momento di applicare l'art. 104-bis disp. att. c.p.p., laddove introduce l'obbligo formalmente sprovvisto di sanzione (non essendo riconducibile ad alcuno dei casi di cui all'art. 177 c.p.p.) di citazione dei terzi (v. comma 1 *quinquies*) ed estende la tutela dei terzi del codice antimafia a tutti i sequestri preventivi ai fini di confisca (v. comma 1-bis e 1-ter). Per un commento critico all'ultima versione di tale norma (più volte interpolata negli ultimi mesi), che scaturisce dalla riforma introdotta dall'art. 373 del nuovo Codice della crisi di impresa che ha "superato" il tradizionale diritto fallimentare, v. L. D'AMORE – P. FLORIO, *Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: l'attuazione della legge delega in materia di sequestri penali, ovvero un "monstrum iuris"*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, 1.

<sup>26</sup> Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. ed altri c. Italia, cit., § 300.

Sulla necessità del rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza fin dalla fase di applicazione del sequestro preventivo, si permette rinviare a G. VARRASO, [Il sequestro a fini di confisca: dalle scelte del codice del 1988 alla legge n. 161 del 2017](#), in questa *Rivista*, 12 gennaio 2018. In giurisprudenza, di recente, nell'ambito del sequestro probatorio ma con argomentazioni di carattere generale, Cass., sez. un., 27 luglio 2018, n. 36072, in *Proc. pen. e giust.*, n. 1, 2019, p. 146, con nota di M.F. CORTESI, *Sequestro del corpo del reato e onere motivazionale: dopo un tormentato dibattito interpretativo raggiunto "forse" un punto fermo*.

ad oggetto beni legati eziologicamente da un vincolo pertinenziale al fatto di reato oggetto di accertamento e mai per equivalenti<sup>27</sup>.

La confisca allargata *ex art. 240-bis c.p.* “non presuppone un pieno accertamento dell’origine illecita dei beni da confiscare, ma è fondata sulla presunzione che il reo ha realizzato altri crimini, oltre a quello oggetto della condanna, da cui abbia tratto un profitto illecito”<sup>28</sup>.

L’introduzione (dopo le stragi di mafia) di tale confisca con l’art. 12-*sexies* d.l. n. 306 del 1992 (ora trasfusa nell’art. 240-*bis* c.p.), idonea a colpire i patrimoni della criminalità organizzata ma ora anche patrimoni che nulla hanno a che vedere con la stessa, consente l’apprensione, già in via cautelare, di tutti i beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica dell’indagato-imputato e per i quali non sia stata giustificata la provenienza. In questo modo, si “rompe” la necessità di distinguere se tali beni siano o meno collegati al reato “spia”<sup>29</sup>.

Appare problematico parlare ancora di misura di sicurezza atipica<sup>30</sup> a fronte di un istituto che ha ormai acquisito sempre più natura punitiva, laddove lo stesso art. 240-*bis* c.p. non consente, di regola, di giustificare l’origine lecita dei beni attraverso i redditi sottratti al fisco. La pericolosità sociale dei beni non è poi presupposto della misura, come confermato dalla estensione agli eredi della stessa<sup>31</sup>.

---

<sup>27</sup> Ad escludere l’applicabilità della confisca *per equivalente* a fronte di sentenze di proscioglimento la stessa Cass., sez. un., 26 giugno 2015, Lucci, cit., p. 1362 ss.

La tesi opposta conferma la tesi di chi correttamente ha sottolineato come la confisca rimane “l’unico avamposto irrinunciabile, la prima forma di risposta statale coercitiva a cui sono affidate, anzitutto, le medesime istanze retributive, non senza chiare contaminazioni di marca general preventiva”: così V. MANES, *L’ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2015, p. 1259 ss.

<sup>28</sup> A.M. MAUGERI, *La riforma della confisca (d. lgs. n. 202/2016). Lo statuto della confisca allargata ex art. 240-bis c.p.*, cit., p. 268.

<sup>29</sup> Da ultimo, v. Corte cost., 21 febbraio 2018, n. 33, in questa *Rivista*, 26 febbraio 2018, con commento di S. FINOCCHIARO, [La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. Verso una rivalutazione del concetto di sproporzione?](#) (fasc. 2/2018, p. 131 ss.). Con la consueta efficacia si afferma che nella confisca allargata “sfuma ... il normale requisito del nesso di pertinenzialità tra l’oggetto dell’ablazione ed uno specifico reato, e si sostituisce ad esso una sorta di presunzione di illiceità di accumulo, denotata dalla condanna per determinati reati”: così A. MACCHIA, *Le diverse forme di confisca: personaggi (ancora) in cerca d’autore*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 2726. V. anche A. BARGI, “Processo al patrimonio” e principi del giusto processo, in *La giustizia patrimoniale penale*, a cura di A. Bargi – A. Cisterna, I, Torino, 2011, p. 18 ss. A sancire definitivamente l’irrelevanza del requisito della pertinenzialità in questa confisca v. Cass., sez. un., 17 dicembre 2003, Montella, in *Cass. pen.*, 2004, p. 1182 ss., con nota di G. FIDELBO, *Sequestro preventivo e confisca ex art. 12 sexies l. n. 356/92: dall’esclusione del nesso pertinenziale con il reato al rafforzamento dei presupposti*. In generale, da ultimo, P. CORVI, *La confisca nei reati di criminalità organizzata*, in *Sequestro e confisca*, a cura di M. Montagna, Torino, 2017, p. 431 ss.

<sup>30</sup> Cass., sez. un., 17 luglio 2001, Derouch, in *Cass. pen.*, 2001, p. 3385, con osservazioni di P.V. MOLINARI.

<sup>31</sup> A.M. MAUGERI, *La riforma della confisca (d. lgs. n. 202/2016). Lo statuto della confisca allargata ex art. 240-bis c.p.*, cit., p. 268-269. Già da tempo altra pronuncia delle Sezioni unite, pur non arrivando a riconoscere la natura penale della confisca *ex art. 12 sexies* d.l. n. 306 del 1992 (ora 240-*bis* c.p.) afferma che tale confisca abbia “natura ambigua, sospesa tra funzione special preventiva e vero e proprio intento punitivo”: così Cass., Sez. un., 27 marzo 2008, Fisia Italimpianti, in *Cass. pen.*, 2008, p. 4552, con nota di L. PISTORELLI, *Confisca del profitto del reato e responsabilità degli enti*.



Non convince, pertanto, la disciplina dell'art. 578-*bis* c.p.p., laddove si riferisce ad una confisca allargata priva pressoché sempre del legame di pertinenzialità con un reato.

Del resto, lo stesso legislatore sembra consapevole dei rischi costituzionali della disciplina introdotta laddove non consente di comminare in una sentenza di proscioglimento per prescrizione la confisca allargata per equivalente dell'art. 240-*bis* comma 2, rinviando il predetto art. 578-*bis* c.p.p. al solo comma 1 della stessa norma<sup>32</sup>.

Più che il dubbio sembra esserci la certezza che l'art. 578-*bis* c.p.p., nel prevedere l'applicazione di una sanzione punitiva, continui a non rispettare il "nucleo assiologico" della presunzione di innocenza: "in assenza del provvedimento formale e non solo sostanziale di condanna, che 'istituzionalmente' cristallizza l'accertamento della responsabilità penale, [si] lede, in spregio all'art. 6, co. 2, CEDU, il diritto dell'imputato prosciolto a non vedersi 'macchiato', socialmente stigmatizzato, da una sanzione afflittiva, comunque qualificata"<sup>33</sup>. In uno Stato di diritto ispirato al principio di legalità, il potere dello Stato di perseguire e punire i reati è limitato da vincoli di tempo, ovvero precluso dal diritto all'oblio<sup>34</sup>.

Nel momento in cui l'art. 1 comma 1 lett. e l. n. 3 del 2019, nel sostituire l'art. 159 comma 2 c.p. stabilisce che "il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna" azzerava tutte queste problematiche.

Per i reati commessi a partire dal 1 gennaio 2020, data dell'entrata in vigore di questa norma in virtù del differimento statuito dall'art. 1 comma 2 l. n. 3 del 2019, a fronte dalla imprescrittibilità dei reati nei giudizi di impugnazione, alla Corte d'appello si schiude un'alternativa: o conferma la condanna in primo grado portante la confisca, ovvero dovrà proscioglierà l'imputato per una causa diversa dalla prescrizione.

Nel caso di ribaltamento della sentenza di condanna di primo grado, quindi, non potrà più verificarsi in concreto la principale situazione processuale prefigurata dall'art. 578-*bis* c.p.p., che riguarderà l'ipotesi del tutto remota in cui sia concessa un'amnistia.

Il diritto all'oblio dell'imputato cede il passo all'obbligo del giudice del gravame di decidere, in ogni caso, o per la condanna formale e sostanziale con la confisca o per un proscioglimento senza confisca e ciò senza limiti di tempo.

---

<sup>32</sup> P. CORVI, *La confisca in casi particolari, alias la confisca allargata*, cit., p. 48.

<sup>33</sup> A.M. MAUGERI, *La riforma della confisca (d. lgs. n. 202/2016). Lo statuto della confisca allargata ex art. 240-bis c.p.*, cit., p. 270, sul solco di V. MANES, *Confisca urbanistica e prescrizione del reato*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 2195. Nello stesso senso, con riferimento alla sentenza della Corte europea G.I.E.M., l'opinione dissenziente del Giudice Albuquerque. Cfr. anche V. MONGILLO, *La confisca senza condanna nella travagliata dialettica tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo. Lo "stigma penale" e la presunzione di innocenza*, cit., p. 430 e 431.

<sup>34</sup> A.M. MAUGERI, *La riforma della confisca (d. lgs. n. 202/2016). Lo statuto della confisca allargata ex art. 240-bis c.p.*, cit., p. 270 e F. VIGANÒ, *Confisca urbanistica e prescrizione: a Strasburgo il re è nudo*, cit., p. 286.

Si realizza, del tutto inconsapevolmente, la “ragion pratica” che ha ispirato le stesse Sezioni unite, laddove hanno ritenuto possibile statuire sulla confisca diretta nel caso di prescrizione: far in modo che il crimine non paghi anche a fronte di un sistema processuale che non riesce a condannare per il decorso del tempo fissato dagli artt. 157 ss. c.p.<sup>35</sup> o, utilizzando le “dure” ed esplicite parole della Corte europea lottare “contro l’impunità che deriva dal fatto che, per l’effetto combinato di reati complessi e di termini di prescrizione relativamente brevi, gli autori di questi reati sfuggirebbero sistematicamente all’azione penale e, soprattutto, alle conseguenze dei loro misfatti”<sup>36</sup>.

Di certo sorprende come il legislatore del 2019 abbia ommesso di coordinare la nuova disciplina in tema di prescrizione “sospesa” definitivamente dopo la sentenza di primo grado, con la previsione dell’art. 1 comma 4 lett. f l. n. 3 del 2019 in base al quale l’art. 578-*bis* comma 1 c.p.p. si estende alla “confisca prevista dall’art. 322-*ter* c.p.”.

Nella stessa legge con la quale si determina l’abrogazione implicita “differita” *in parte qua* dell’art. 578-*bis* si amplia l’area di applicabilità della stessa norma.

In altri termini, non solo si introduce in modo inedito un’abrogazione implicita “differita”, ma nel medesimo contesto di riforma con il rinvio all’art. 322-*ter* c.p. contenuto nell’art. 578-*bis* c.p.p. si prefigura una nuova disposizione “a tempo”, che produrrà i suoi effetti dal 31 gennaio 2019 (data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2019 salvo la disciplina della prescrizione) fino al 1 gennaio 2020, non mancando anch’essa di incrementare le difficoltà interpretative.

È indubbio che la sentenza “Lucci”, nell’ammettere l’applicabilità della sola confisca *diretta* nel proscioglimento per prescrizione in appello a fronte di una sentenza di condanna portante la statuizione della stessa confisca in primo grado, abbia espresso un principio generale scolpito nella massima ufficiale: “il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto”<sup>37</sup>.

Nell’introdurre l’art. 578-*bis* c.p.p., estrapolando la parte che interessa dall’art. 12-*sexies* d.l. n. 306 del 1992, non si sa fino a che punto ancora una volta in modo consapevole, si è riferita *expressis verbis* la relativa disciplina alla sola *confisca per sproporzione* di cui al comma 1 dell’art. 240-*bis* c.p. e alle confische, quale quella in materia di contrabbando, che richiamano tale norma: sembrerebbe escludersi qualsiasi confisca senza condanna in appello per ipotesi diverse.

Questa lettura pare confermata dalla l. n. 3 del 2019 che, nell’aggiungere il rinvio all’art. 322-*ter* c.p., esprime la volontà di limitare l’area di operatività dell’art. 578-*bis* c.p.p. alle confische *ivi* indicate in via tassativa, ancora una volta fino al 1 gennaio 2020, senza che siano possibile interpretazioni analogiche o assimilazioni.

---

<sup>35</sup> Appare emblematico richiamare il passaggio finale delle Cass. sez. un., 10 luglio 2008, n. 38834, De Maio, cit., p. 1397, secondo le quali è “antigiuridico e immorale che il corrotto, non punibile per qualsiasi causa, possa godersi il denaro ch’egli ebbe per commettere il fatto obiettivamente delittuoso”.

<sup>36</sup> Così Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. ed altri c. Italia, cit., § 260.

<sup>37</sup> Così la massima di Cass., sez. un., 26 giugno 2015, Lucci, in *CED Cass.*, n. 264435-01.

#### 4. ... e dell'art. 578 c.p.p.

A risultati analoghi di abrogazione implicita “differita” *in parte qua* occorre pervenire a seguito della l. n. 3 del 2019 avendo riguardo all'art. 578 c.p.p.

A fronte dell'impugnazione di una sentenza di *condanna* anche al risarcimento del danno da parte dell'imputato o del pubblico ministero, nei limiti dell'art. 593 c.p.p., non sarà più possibile decidere “sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili”, risultando esclusa in radice la declaratoria di prescrizione che giustificava la disciplina nel giudizio di appello.

Al pari dell'art. 578-*bis* c.p.p., l'art. 578 c.p.p. dopo il 1 gennaio 2020 è da riferire solo ad una improbabile concessione di un'amnistia.

Occorre, piuttosto, prestare attenzione a non ritenere “coinvolto” dalla novella del 2019 il contiguo art. 576 c.p.p. che disciplina situazioni processuali diversificate<sup>38</sup>.

Quest'ultima norma si riferisce all'ipotesi, ben diversa, in cui la sentenza di condanna e, ai soli effetti civili, anche la sentenza di proscioglimento sia impugnata dalla parte civile e non dal pubblico ministero o dall'imputato.

In questo modo, anche dopo la l. n. 3 del 2019, rimane, in particolare, ai fini che interessa l'ipotesi tutt'altro che ipotetica che ad impugnare la sentenza di assoluzione di primo grado sia la parte civile. In questo caso, la Corte d'appello non può ribaltare la sentenza, ma deve “rinnovare l'accertamento dei fatti posto a base della decisione assolutoria, al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità per illecito e così ottenere una diversa pronuncia che rimuova quella pregiudizievole per i suoi interessi civili”<sup>39</sup>.

In altri termini, anche dopo la novella del 2019, non è scalfita “l'autonomia dei due giudizi sulla responsabilità civile e penale, nel senso che l'impugnazione proposta ai soli effetti civili non può incidere sulla decisione del grado precedente in merito alla responsabilità penale del reo, ma il giudice penale dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto di reato e dunque sulla responsabilità dell'autore dell'illecito extracontrattuale, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell'imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto”<sup>40</sup>.

#### 5. Conclusioni.

È indubbio che il difetto di coordinamento e le contraddizioni evidenziate dipendono banalmente dall'introduzione “in corsa” della riforma sulla prescrizione all'interno di un disegno di legge che *ab initio* riguardava in via esclusiva l'ambito ben diverso di contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione.

---

<sup>38</sup> Cass., sez. un., 11 luglio 2006, n. 25083, Negri, cit., p. 3521.

<sup>39</sup> Così Cass., sez. un., 11 luglio 2006, Negri, cit., p. 3521.

<sup>40</sup> Così Cass., sez. un., 11 luglio 2006, Negri, cit., p. 3521.

Le implicazioni *in parte qua* non sono di poco momento, con l'obbligo di immediata declaratoria della prescrizione *ex art. 129 c.p.p.* in ogni stato e grado del processo drasticamente ridimensionato.

Si conferma la necessità di quanto auspicato da molti di legare l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla prescrizione, sia o meno condivisibile, all'interno di una riforma più complessiva della giustizia penale<sup>41</sup>.

L'obiettivo è molto ambizioso e di difficile attuazione, ma ormai non più rinviabile.

---

<sup>41</sup> Per tutti, da ultimo, G.L. GATTA, *Una riforma dirompente: stop alla prescrizione del reato nei giudizi di appello e di cassazione*, cit.